



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

SERVIZIO ATTUAZIONE MISURE AGROAMBIENTALI E SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITA'

ALLEGATO N. 2
DETERMINAZIONE N. 6210/175 DEL 20.04.2020

Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020

Reg. (UE) n. 1305/2013

MISURA 15

Servizi silvo climatico-ambientali e salvaguardia della foresta

SOTTOMISURA 15.1

Pagamento per impegni silvo-ambientali e impegni in materia di clima

Tipo di intervento 15.1.1

“Pagamenti per impegni silvo-ambientali”

**DISPOSIZIONI PER LA PRESENTAZIONE E IL FINANZIAMENTO DELLE
DOMANDE DI SOSTEGNO/PAGAMENTO**

2° Bando

Annualità 2020



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali

UNIONE EUROPEA



Repubblica Italiana



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

SERVIZIO ATTUAZIONE MISURE AGROAMBIENTALI E SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITA'

ALLEGATO N. 2
DETERMINAZIONE N. 6210/175 DEL 20.04.2020

Sommario

| | | |
|-------|---|----|
| 1. | DESCRIZIONE ED OBIETTIVI GENERALI DELLA SOTTOMISURA | 3 |
| 2. | PORTATA FINANZIARIA E RIPARTIZIONE DELLE RISORSE..... | 3 |
| 3. | PERIODO DI IMPEGNO..... | 4 |
| 4. | TIPO DI SOSTEGNO E MASSIMALI DI AIUTO | 4 |
| 5. | CRITERI DI AMMISSIBILITA' ED ESCLUSIONE | 4 |
| 5.1. | Localizzazione..... | 4 |
| 5.2. | Beneficiari | 4 |
| 5.3. | Condizioni generali di ammissibilità | 5 |
| 5.4. | Esclusioni specifiche | 5 |
| 6. | TIPOLOGIE DI INTERVENTO E IMPEGNI DEI BENEFICIARI..... | 5 |
| 7. | DURATA DEGLI IMPEGNI DEI BENEFICIARI..... | 7 |
| 8. | PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO/PAGAMENTO | 7 |
| 8.1. | Costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale | 7 |
| 8.2. | Costituzione/aggiornamento del piano di coltivazione | 8 |
| 8.3. | Compilazione e presentazione delle domande | 8 |
| 8.4. | Termine di presentazione delle domande | 9 |
| 8.5. | Termine di presentazione tardiva delle domande | 9 |
| 9. | MODIFICA DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO/PAGAMENTO | 9 |
| 10. | RICEZIONE, PROTOCOLLAZIONE E PRESA IN CARICO DELLE DOMANDE..... | 10 |
| 11. | CONTROLLO DI RICEVIBILITA' E DI AMMISSIBILITA' DELLE DOMANDE..... | 10 |
| 12. | ELENCO DELLE DOMANDE PRESENTATE | 11 |
| 13. | PRESENTAZIONE DELLA SCHEDA PROGETTO | 11 |
| 14. | CONTROLLI DI AMMISSIBILITA' ED ISTRUTTORIA DELLA SCHEDA PROGETTO PER DOMANDE FINANZIABILI..... | 12 |
| 15. | ELENCO DEFINITIVO BENEFICIARI | 13 |
| 16. | LIQUIDAZIONE DEL SOSTEGNO..... | 14 |
| 17. | REVOCA PARZIALE O TOTALE DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO | 14 |
| 17.1. | Revoca parziale | 14 |
| 17.2. | Revoca totale | 15 |
| 18. | CASI DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI | 15 |
| 19. | TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI..... | 15 |
| 20. | CONTROLLI | 16 |
| 21. | SANZIONI, RIDUZIONI ED ESCLUSIONI..... | 16 |
| 22. | ITER PROCEDURALE..... | 16 |
| 23. | INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI..... | 17 |
| 24. | RICORSI..... | 17 |
| 25. | PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI | 18 |

ALLEGATO N. 2
DETERMINAZIONE N. 6210/175 DEL 20.04.2020

1. DESCRIZIONE ED OBIETTIVI GENERALI DELLA SOTTOMISURA

La sottomisura persegue gli obiettivi specifici di salvaguardia, valorizzazione e gestione sostenibile delle risorse forestali regionali attraverso la modifica strutturale compositiva dei popolamenti forestali e quindi promuove l'adozione di impegni silvocolturali volontari e aggiuntivi rispetto ai requisiti obbligatori prescritti dalla normativa nazionale e regionale.

In sede di analisi sono emersi i seguenti i fabbisogni:

- 4.2.22 "Stimolare e rafforzare sensibilità conoscenza competenze metodi e pratiche funzionali alla protezione di biodiversità");
- 4.2.24 "Promuovere interventi per contrastare i fattori che determinano il rischio di desertificazione");
- 4.2.31 "Trasferimento di conoscenza e innovazioni funzionali a conservazione e sequestro del carbonio").

Ai quali, si risponde con azioni indirizzate a:

- garantire la presenza di habitat forestali specifici, una elevata diversità biologica e le condizioni favorevoli alla rinnovazione naturale e alla connessione spaziale ecologica, partecipando al miglioramento della biodiversità degli ecosistemi forestali, rafforzandone anche la resilienza a incendi, parassiti e malattie, che contribuisce alla FA 4A "Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa";
- mantenere la copertura continua del soprassuolo in luogo del taglio a raso, scongiurando il rischio di erosione del suolo, accentuato dai cambiamenti climatici, e nel contempo di deriva genetica delle popolazioni forestali, che contribuisce alla FA 4C "Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi" rispondendo al fabbisogno";
- migliorare la diversità biologica, la resilienza climatica, la funzione microclimatica dei popolamenti forestali e l'assorbimento di carbonio del suolo forestale, concorrendo alla mitigazione dei cambiamenti climatici, che contribuisce alla FA 5E "Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale".

2. PORTATA FINANZIARIA E RIPARTIZIONE DELLE RISORSE

Il fabbisogno finanziario necessario per il pagamento di tutte le domande del 2° bando della misura 15 - annualità 2020 - è assicurato dalla dotazione finanziaria assegnata alla Misura 15 del PSR 2014/2020, pari €. 4.200.000,00 di cui quota FEASR €. 2.016.000,00, quota Stato €. 1.528.800,00, quota Regione €. 655.200,00, al netto delle spese di transizione necessarie a soddisfare il fabbisogno finanziario di tutte le domande della Misura 225 del PSR 2007/2013 e di tutte le domande del 1° bando della Misura 15 - annualità 2016 - ritenute ammissibili, incrementate dagli stanziamenti che saranno assegnati per l'annualità 2021 nell'ambito della proroga dell'attuale programma ai sensi della proposta di Regolamento COM(2019) 581 final del 31.10.2019.

ALLEGATO N. 2
DETERMINAZIONE N. 6210/175 DEL 20.04.2020

3. PERIODO DI IMPEGNO

Il periodo d'impegno della Misura ha durata di 5 anni e va dal 15/05/2020 fino al 14/05/2025.

Durante i 5 anni d'impegno il produttore deve rispettare gli impegni di cui al paragrafo 7 "Tipologie di intervento e impegni dei beneficiari".

4. TIPO DI SOSTEGNO E MASSIMALI DI AIUTO

E' corrisposto un pagamento a superficie sotto forma di premio annuale per ettaro di superficie forestale sotto impegno pari a €. 200,00.

Il sostegno è concesso alle condizioni previste dal regime di aiuto in esenzione SA.49931 (2017/XA), registrato nel Catalogo aiuti SIAN con il Codice univoco aiuto I-9849.

5. CRITERI DI AMMISSIBILITA' ED ESCLUSIONE

5.1. Localizzazione

Possono beneficiare del pagamento del premio esclusivamente le superfici forestali classificate a "bosco¹" ricadenti sul territorio regionale della Sardegna;

Possono beneficiare del pagamento del premio esclusivamente le superfici forestali produttive ad alto grado di artificialità a prevalenza di specie alloctona a conifera, con una superficie minima di 10 ettari - Intervento 1;

Possono beneficiare del pagamento del premio le superfici forestali a ceduo mediterraneo con una superficie minima di 20 ettari - Intervento 2.

5.2. Beneficiari

Beneficiari del sostegno pubblico sono:

- Privati singoli o associati, titolari di superfici forestali.
- Comuni singoli o associati, titolari di superfici forestali.

¹ Ai sensi dell'art. 2 (2) del Reg. (UE) n. 1305/2013 la definizione di bosco cui si fa riferimento nel presente Programma di Sviluppo Rurale corrisponde a quella sancita dall'art. 2 del D.Lgs 227/2001 e ss.mm.ii. la quale in sintesi prevede che si considerano bosco i terreni coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, i castagneti, le sugherete e la macchia mediterranea, ed esclusi i giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i castagneti da frutto in attualità di coltura e gli impianti di frutticoltura e d'arboricoltura da legno. Le suddette formazioni vegetali e i terreni su cui essi sorgono devono avere estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al 20 per cento, con misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti. E' fatta salva la definizione bosco a sughera di cui alla legge 18 luglio 1956, n.759. Tale definizione si applica ai fini dell'individuazione dei territori coperti da boschi di cui all'articolo 146, comma 1, lettera g), del D.L. 29 ottobre 1999, n. 490. Inoltre sono assimilati a bosco:

- i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale;
- le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di utilizzazioni forestali, avversità biotiche o abiotiche, eventi accidentali, incendi;
- le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco.

I termini bosco, foresta e selva sono da intendersi equiparati.

ALLEGATO N. 2
DETERMINAZIONE N. 6210/175 DEL 20.04.2020

Per Titolare di superficie forestale (silvicoltore) si fa riferimento alla definizione del Quadro Nazionale delle misure Forestali nello Sviluppo Rurale (FEARS) 2014 – 2020 approvato in Conferenza Stato Regione il 27/11/2014, con il quale si intende il proprietario, la persona fisica, il gruppo di persone fisiche o la persona giuridica utente, affittuario, usufruttuario o gestore della proprietà e che è legalmente abilitato dalla normativa vigente nazionale e regionale a utilizzare e gestire la superficie forestale di cui è giuridicamente ed economicamente responsabile.

5.3. Condizioni generali di ammissibilità

1. Il beneficiario deve avere la disponibilità delle superfici richieste a premio per una durata pari ad almeno 5 anni.
2. sono eleggibili al pagamento del premio esclusivamente le superfici classificate a “bosco”; il beneficiario deve avere la disponibilità delle superfici oggetto di impegno.
3. Per superfici forestali superiori a 100 ettari accorpati le informazioni pertinenti devono provenire da un Piano di Gestione forestale o da uno strumento equivalente² vigente.

5.4. Esclusioni specifiche

Per l'intervento 1 sono escluse le superfici investite a *Pinus pinea* (pino domestico), *Pinus pinaster* (pino marittimo) e *Pinus halepensis* (pino d'aleppo).

Per l'intervento 2 sono escluse le formazioni a latifoglia della specie eucaliptus.

Non saranno ammesse a finanziamento le superfici forestali beneficiarie di aiuti a valere sulle misure del PSR 2007/2013 122, 226, del Reg. CEE 2080/92, del Reg. CE. 1257/99 art. 31 misura H e del Reg. 1305/2013, art. 21 e del 1° bando della Misura 15 del PSR 2014/2020.

6. TIPOLOGIE DI INTERVENTO E IMPEGNI DEI BENEFICIARI

La durata degli impegni per gli interventi previsti è stabilita in cinque anni.

Impegni per tipologia d'intervento

Intervento 1 - Gestione silvo-ambientale dei sistemi forestali produttivi ad alto grado di artificialità a prevalenza di specie alloctone a conifera.

L'ambito applicativo dell'intervento 1 è rappresentato dalle superfici forestali regionali a prevalenza di specie alloctone, tra cui in particolare quelle a conifera. Il contesto forestale di riferimento è in primo luogo quello rappresentato dai numerosi rimboschimenti “affermati”, realizzati in Sardegna con tali specie a partire dagli anni '70 e fino ai primi anni '90. I rimboschimenti realizzati per finalità produttive hanno visto l'impiego diffuso di specie non autoctone per l'ambito regionale sardo.

²Per “strumento equivalente” si intende il Piano di coltura e conservazione, il Piano economico dei boschi, il Piano di assestamento forestale, Piano sommario dei tagli, Piani di gestione dei siti Natura 2000 o di altre aree protette, che sono per loro natura conformi ai criteri di gestione foreste sostenibile (GFS) e coerente con quanto definito nel “Approach to National Forest Programmes in Europe MCPFE 2002.



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali

UNIONE EUROPEA



Repubblica Italiana



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

SERVIZIO ATTUAZIONE MISURE AGROAMBIENTALI E SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITA'

ALLEGATO N. 2

DETERMINAZIONE N. 6210/175 DEL 20.04.2020

Tipologie d'intervento: Tali soprassuoli, secondo una logica di rinaturalizzazione dei sistemi, necessiterebbero oggi di specifici interventi selvicolturali funzionali alla lenta e graduale sostituzione delle specie alloctone con la naturale vegetazione autoctona, perdendo di fatto quella quota di produttività legata al maggiore accrescimento di dette specie rispetto a quelle autoctone, e viceversa acquisendo caratteristiche di maggiore funzionalità e stabilità dell'ecosistema.

Gli interventi selvicolturali di "utilizzo", da adottare, devono essere realizzati in termini di maggiore compatibilità ambientale, onde evitare peggiori effetti causati da repentino denudamento dei suoli. Modalità sostitutive caute e capillari rendono tuttavia gli interventi economicamente ancora più onerosi e palesemente antieconomici e dunque a macchiatico negativo.

L'Azione ha quindi una doppia valenza silvoambientale: da un lato adottare moduli selvicolturali a basso impatto e conseguente minore redditività nella gestione del sistema produttivo, dall'altro aprire il sistema alla possibilità dell'avvio del processo di sostituzione della specie forestale alloctona con specie autoctone a minore redditività.

Gli impegni selvicolturali dei beneficiari previsti dall'intervento 1 sono:

tagli di utilizzazione selettivi e/o modulari e/o a buche con un ambito di limitazione dal 20% al 30% degli esemplari, per l'intero periodo di impegno (questo vuol dire che possiamo asportare massimo il 30% e minimo il 20% della massa totale presente, nell'arco dei 5 anni d'impegno), eventualmente attorno a nuclei preesistenti di rinnovazione naturale, attraverso:

- operazioni di taglio che, rispetto alle forme di utilizzazione ordinaria, dovranno essere di minore intensità e a carattere strettamente selettivo e/o modulare ed essere preferibilmente localizzati attorno a eventuali nuclei di rinnovazione naturale di specie autoctone presenti all'interno dell'impianto, in modo da potenziare eventuali presenze di innesco del processo di rinaturalizzazione;
- nel caso di assenza di nuclei spontanei di vegetazione autoctona, tagli pianificati per moduli spaziali localizzati, ovvero l'apertura di aree ben definite (o buche) mediante "tagli a buche". In questo modo si creano, all'interno dell'impianto artificiale iniziale, radure ben definite che ospiteranno il reinserimento (spontaneo o supportato) delle specie autoctone. Si tratta quindi di una modalità di pianificazione dei tagli di utilizzazione molto lontana dall'approccio ordinario dei tagli sistematici distribuiti uniformemente sull'intero compendio forestale.

Intervento 2 - Interventi per la diversificazione strutturale nei sistemi a ceduo.

L'ambito applicativo dell'intervento è rappresentato dalle superfici forestali regionali a prevalenza di latifolia autoctona governata a ceduo, tra cui in particolare le specie quercine del tipico bosco sardo a leccio e roverella.

Gli impegni selvicolturali dei beneficiari previsti dall'intervento 2 sono:

realizzazione dei tagli di utilizzazione su superfici di bosco di dimensioni ridotte rispetto a quelle ordinarie ("prese") e tra loro non contigui con l'effetto della creazione di un sistema forestale strutturalmente diversificato per gruppi al fine di conseguire una struttura complessiva disetaneiforme

ALLEGATO N. 2
DETERMINAZIONE N. 6210/175 DEL 20.04.2020

(struttura disetanea a gruppi);

“rilascio”, all’atto delle utilizzazioni, di matricine di eventuali specie sporadiche presenti, soprattutto in aree di particolare interesse conservazionistico o di fragilità idrogeologica.

Nello specifico sono ammissibili gli interventi di utilizzazione ricadenti in complessi forestali della dimensione minima di 20 ettari, tenendo conto del fatto che la diversificazione strutturale assume un rilevante effetto sulla qualità del paesaggio e assicura maggiore funzionalità se perseguita a livello di complesso forestale di dimensioni minime significative. I tagli saranno da effettuarsi su “prese” della dimensione massima di 5 ettari, in dipendenza dalle particolari condizioni geomorfologiche e litologiche.

La superficie boscata direttamente soggetta agli interventi di utilizzazione (superficie somma delle “prese”) durante l’intero periodo di programmazione del PSR è stabilita dal 20% al 30% della superficie dell’intero complesso forestale oggetto d’impegno.

7. DURATA DEGLI IMPEGNI DEI BENEFICIARI

Il richiedente, ai fini dell’ottenimento del pagamento del sostegno deve assumere e rispettare per tutto il periodo d’impegno pari a 5 anni, gli impegni specificati per azione/intervento nel paragrafo 6.

Ai sensi dell’art. 48 del reg. (UE) 1305/2013 è prevista una clausola di revisione per gli interventi realizzati ai sensi dell’articolo 34 (servizi silvo-ambientali e climatici salvaguardia delle foreste) del medesimo regolamento (UE) 1305/2013, al fine di permettere l’adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri di o requisiti obbligatori previsti dallo stesso articolo, al di là del quale devono andare gli impegni assunti. La clausola di revisione contempla altresì gli adeguamenti necessari ad evitare il doppio finanziamento delle pratiche di cui all’articolo 43 del regolamento (UE) n. 1307/2013 in caso di modifica di tali pratiche.

È prevista una clausola di revisione per gli interventi realizzati ai sensi dell’articolo 34 la cui durata oltrepassa il periodo di programmazione in corso, al fine di garantirne l’adeguamento al quadro giuridico del periodo di programmazione successivo (2021-2027).

In caso di non accettazione dell’adeguamento degli impegni ai sensi della clausola di revisione di cui al citato art. 48 del reg. (UE) 1305/2013, il beneficiario può decidere di terminare l’impegno senza obbligo di rimborso per l’effettiva durata di validità dell’impegno stesso.

8. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO/PAGAMENTO

8.1. Costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale

I titolari di superfici forestali che intendono presentare domanda di sostegno/pagamento hanno l’obbligo di costituire/aggiornare il fascicolo aziendale di cui al DPR n. 503 del 01.12.1999.

La costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale deve essere attuata prima della compilazione della domanda presso un CAA autorizzato da AGEA, previo conferimento di mandato scritto.

Per le regole di costituzione e aggiornamento del fascicolo aziendale si rimanda alle disposizioni

ALLEGATO N. 2
DETERMINAZIONE N. 6210/175 DEL 20.04.2020

contenute nel manuale per la tenuta del fascicolo aziendale emesso dal coordinamento AGEA con circolare in corso di pubblicazione.

8.2. Costituzione/aggiornamento del piano di coltivazione

L'articolo 9, paragrafo 3 del DM prot. N. 162 del 12/01/2015 prevede che l'aggiornamento del Piano di coltivazione aziendale sia condizione di ammissibilità per le misure di sostegno unionali, nazionali e regionali basate sulle superfici e costituisca la base per l'effettuazione delle verifiche connesse. Gli usi del suolo saranno quindi recuperati esclusivamente dal Piano di coltivazione presente nel fascicolo aziendale.

Le modalità di costituzione e aggiornamento del Piano di Coltivazione sono definite nella Circolare ACIU 2015 prot. N. 141 del 20 marzo 2015, che al paragrafo 2 definisce, dalla campagna 2016, quali sono i dati dichiarabili nel piano di coltivazione.

8.3. Compilazione e presentazione delle domande

Come disposto al paragrafo 3.2. – Modalità e termine di presentazione delle domande – dell'Allegato al Decreto n. 1286 /DecA/14 del 9 aprile 2020, dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale, fatte salve diverse e ulteriori disposizioni impartite dall'OP AGEA, alle domande si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni previste al paragrafo 4 della nota di AGEA AREA COORDINAMENTO protocollo n. 002485 del 31/03/2020, che in caso di sottoscrizione della domanda con firma autografa consente la sottoscrizione al termine del periodo emergenziale COVID 19 (sottoscrizione differita della domanda).

Per la compilazione e la presentazione delle domande di pagamento è necessario rivolgersi ai CAA autorizzati da AGEA.

La compilazione e la presentazione delle domande di pagamento deve essere effettuata on-line utilizzando le funzionalità messe a disposizione da AGEA sul portale SIAN.

I CAA autorizzati possono iniziare la compilazione e la trasmissione on-line delle domande sul portale SIAN ("rilascio") a partire dalla data che verrà comunicata con apposito avviso pubblicato sul sito istituzionale della Regione Sardegna (www.regione.sardegna.it).

Per la compilazione della domanda devono essere seguite le istruzioni riportate nell'Allegato A reso disponibile contestualmente all'apertura dei termini per la presentazione delle domande di sostegno/pagamento e comunicato con apposito avviso.

Completata la fase di compilazione della domanda sul portale SIAN, il CAA incaricato effettua la stampa della domanda che viene sottoscritta con firma autografa dal richiedente e successivamente rilasciata in via telematica sul portale SIAN che registra la data di presentazione (Domanda nello stato RILASCIATA).

Allegata alla domanda on-line dovrà essere trasmessa la Scheda progetto come meglio descritto al successivo Capitolo 13.

La copia cartacea delle domande, sottoscritte dal beneficiario con firma autografa, dovrà essere archiviata e custodita presso il Centro autorizzato di Assistenza Agricola (CAA) al quale è stato

ALLEGATO N. 2
DETERMINAZIONE N. 6210/175 DEL 20.04.2020

conferito mandato per la compilazione della domanda, secondo le disposizioni impartite dall'OP AGEA; il CAA rende disponibile la documentazione cartacea per eventuali controlli. La presentazione della domanda di sostegno e pagamento coincide con la trasmissione on-line sul portale SIAN (rilascio). La sola stampa della domanda non è prova di presentazione della domanda.

8.4. Termine di presentazione delle domande

Per l'annualità 2020, il termine ultimo per il rilascio sul portale SIAN delle domande di sostegno/pagamento è il 15 maggio 2020 (Istruzioni operative di AGEA n. 15, prot. ORPUM 20072 del 10 marzo 2020), a norma dell'art. 13 del Reg. (UE) 809/2014 e per effetto della deroga dell'art.12 del Reg. (UE) 640/2014.

8.5. Termine di presentazione tardiva delle domande

Ai sensi dell'articolo 13 del Reg. (UE) n. 640/2014, fatti salvi i casi di forza maggiore o circostanze eccezionali a norma dell'art.4 dello stesso regolamento, il rilascio della domanda oltre il termine previsto comporta una riduzione, pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo, dell'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile. Per quanto previsto dallo stesso art. 13, è consentito un ritardo massimo di 25 giorni di calendario successivi al termine del 15 maggio previsto dall'articolo. Le domande rilasciate sul portale SIAN in data successiva al 10 giugno 2020 sono irricevibili.

9. MODIFICA DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO/PAGAMENTO

Dopo la scadenza della presentazione della domanda di sostegno/pagamento, ai sensi dell'articolo 15 del Reg. (UE) 809/2014, gli agricoltori possono presentare domanda di modifica. Le modifiche che possono essere apportate alla domanda già presentata sono le seguenti:

- a) aggiungere singole particelle catastali non dichiarate nella domanda iniziale;
- b) modificare singole particelle catastali anche in aumento rispetto alla domanda iniziale (riferimenti catastali, superfici dichiarate);
- c) modificare la destinazione d'uso in relazione alle particelle dichiarate nella domanda iniziale;
- d) modifiche dei riferimenti bancari/postali relativi alle modalità di pagamento.

Le suddette variazioni se necessario dovranno essere implementate mediante la procedura di aggiornamento del Fascicolo Aziendale.

La compilazione e trasmissione della domanda di modifica deve essere effettuata on-line utilizzando le funzionalità messe a disposizione da AGEA sul portale SIAN.

Tuttavia, se l'autorità competente ha già informato l'agricoltore che sono state riscontrate irregolarità nella domanda o gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco, e se da tale controllo emergono irregolarità, le modifiche non sono autorizzate con riguardo alle parti della domanda che presentano irregolarità.

La domanda di modifica deve essere "rilasciata" dal CAA sul portale SIAN, entro il 31 maggio 2020, ai

ALLEGATO N. 2
DETERMINAZIONE N. 6210/175 DEL 20.04.2020

sensi dell'art. 15 del Reg.(UE) 809/2014.

Ai sensi dell'articolo 13 paragrafo 3 del Reg. (UE) 640/2014, fatti salvi i casi di forza maggiore o circostanze eccezionali, il rilascio della domanda di modifica oltre tale termine comporta una riduzione, pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo, dell'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile.

Le domande di modifica sono ricevibili fino al termine ultimo di presentazione tardiva delle domande di sostegno/pagamento. Pertanto le domande di modifica presentate oltre il 10 giugno 2020 sono irricevibili.

La copia cartacea della domanda di modifica sottoscritte dal beneficiario con firma autografa, dovrà essere archiviata e custodita presso il Centro autorizzato di Assistenza Agricola (CAA) al quale è stato conferito mandato per la compilazione della domanda, secondo le disposizioni impartite dall'OP AGEA; il CAA rende disponibile la documentazione cartacea per eventuali controlli.

Qualora pervengano, entro i termini stabiliti, più domande di modifica, si considera valida l'ultima pervenuta.

10. RICEZIONE, PROTOCOLLAZIONE E PRESA IN CARICO DELLE DOMANDE

ARGEA è responsabile della ricezione, protocollazione e presa in carico delle domande.

Per ogni domanda presentata deve essere costituito presso ARGEA un fascicolo della domanda contenente tutti gli atti relativi al procedimento amministrativo e tutte le check-list relative ai controlli eseguiti che dovrà essere conservato per 10 anni.

Il competente Dirigente di ARGEA individua i funzionari incaricati dell'istruttoria delle domande di sostegno che provvedono, per ciascuna domanda, alla compilazione e alla sottoscrizione delle check list di controllo e del rapporto istruttorio.

11. CONTROLLO DI RICEVIBILITA' E DI AMMISSIBILITA' DELLE DOMANDE

ARGEA procede al controllo amministrativo che comporta la verifica della ricevibilità e dell'ammissibilità delle domande.

Ai sensi del Reg. (UE) 809/2014 artt. 28 e 29, i controlli amministrativi devono essere effettuati sul 100% delle domande di sostegno e riguardano tutti gli elementi che è possibile e appropriato verificare con mezzi amministrativi. La verifica riguarderà l'effettiva finanziabilità della domanda di sostegno attraverso i controlli incrociati nell'ambito del SIGC e i controlli tecnico-amministrativi del rispetto dei requisiti.

Controllo di ricevibilità

Non saranno ritenute ricevibili le domande di sostegno/pagamento:

- presentate oltre i termini stabiliti;
- non compilate con le modalità previste;



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali

UNIONE EUROPEA



Repubblica Italiana



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

SERVIZIO ATTUAZIONE MISURE AGROAMBIENTALI E SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITA'

ALLEGATO N. 2

DETERMINAZIONE N. 6210/175 DEL 20.04.2020

- presentate esclusivamente su supporto cartaceo o viceversa solo per via telematica;
- prive della firma del richiedente;
- prive, nel caso di Società, Cooperative o Comuni, della deliberazione di autorizzazione, rilasciata dall'organo sociale competente, per il legale rappresentante alla costituzione del fascicolo e alla presentazione della domanda di sostegno/pagamento.

Controllo di ammissibilità e selezione delle domande

Tutte le domande ricevibili saranno sottoposte al controllo di ammissibilità.

In questa fase l'ammissibilità e selezione delle domande avverranno sulla base dei dati e delle dichiarazioni rese nella domanda.

Sulla base dei dati presenti sulla domanda, ARGEA provvederà:

- alla verifica dei singoli criteri applicabili a quella specifica domanda;
- alla verifica della superficie minima per poter aderire alla misura.

12. ELENCO DELLE DOMANDE PRESENTATE

Verificata la ricevibilità delle domande, per ciascun intervento, ARGEA provvederà a pubblicare l'elenco delle domande presentate, suddiviso in due sezioni:

- 1) domande ammissibili;
- 2) domande non ammissibili, con l'indicazione della motivazione.

Per ciascun richiedente l'elenco indicherà:

- identificativo della domanda;
- CUA;A;
- ragione sociale;
- importo del sostegno richiesto e importo del sostegno richiesto concedibile, per le domande ammissibili. Nel provvedimento saranno indicati i termini e l'Autorità cui è possibile ricorrere.

Il provvedimento sarà integralmente pubblicato, dandone avviso sul BURAS, a mezzo affissione all'apposito albo dell'ARGEA e sul sito web della Regione Sardegna (www.regione.sardegna.it).

Tale modalità di pubblicità assolve all'obbligo della comunicazione a tutti i soggetti richiedenti riguardo all'ammissione o all'eventuale esclusione dal finanziamento, nonché di avvio del procedimento di archiviazione per le domande eventualmente non ammissibili.

13. PRESENTAZIONE DELLA SCHEDA PROGETTO

Contestualmente alla presentazione della domanda di sostegno/pagamento i richiedenti dovranno allegare on-line la scheda progetto che deve essere composta dagli elaborati tecnici e dalla documentazione amministrativa di seguito indicata:

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE
SERVIZIO ATTUAZIONE MISURE AGROAMBIENTALI E SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITA'

ALLEGATO N. 2
DETERMINAZIONE N. 6210/175 DEL 20.04.2020

1. Relazione Tecnica degli obiettivi perseguiti, dei principali aspetti che caratterizzano l'area d'intervento sotto il profilo stazionale (altimetrico, vegetazionale, stabilità delle pendici, climatico). Dovranno essere dettagliati i criteri di scelta e le modalità di realizzazione dell'intervento;
2. Ripartizione dell'area di interesse in unità territoriali permanenti di riferimento gestionale (particelle forestali – PF) la cui delimitazione tiene conto anche di tutta una serie di parametri non specificatamente colturali. Per ogni singola PF dovrà essere eseguita una descrizione dettagliata utilizzando la scheda di rilievo Allegato C;
3. Parametri dendrometrici orientativi (altezza dominante, altezza media, diametro medio, numero di fusti ha, numero di ceppaie ha, densità, distribuzione, fertilità, novellame, rinnovazione, danni al soprassuolo, ecc.). Per ogni singola PF dovrà essere eseguita una descrizione dettagliata utilizzando la scheda di rilievo Allegato D;
4. Disegni delle aree di intervento, le aree d'intervento debbono essere riportate in scala adeguata;
5. Corografia al 25.000 con l'ubicazione dei terreni costituenti l'azienda forestale oggetto di intervento con l'individuazione di tutti i corpi aziendali;
6. CTR al 10.000 con l'ubicazione dei terreni costituenti l'azienda forestale oggetto di intervento con l'individuazione di tutti i corpi aziendali;
7. Planimetria Catastale in scala adeguata con indicazione dettagliata delle aree d'intervento;
8. Cronoprogramma degli interventi per singola PF;
9. Deliberazione di approvazione della scheda progetto da parte dell'organo sociale competente (Assemblea dei Soci, Consiglio di Amministrazione, Consiglio comunale, ecc.) e di autorizzazione per il rappresentante legale a chiedere e riscuotere gli incentivi di legge, nel caso di schede progetto presentate da Società, Cooperative o Comuni.

Gli elaborati cartografici devono consentire l'agevole individuazione dell'azienda nel territorio, oltre all'immediata valutazione della situazione dell'intervento da realizzare.

La scheda progetto deve essere redatta da un tecnico libero professionista allo scopo abilitato ed iscritto al rispettivo Ordine professionale; tutti gli elaborati tecnici devono essere datati e firmati dal committente e dal tecnico progettista, il quale dovrà apporre il proprio timbro professionale.

Copia del progetto sarà trasmessa dall'ufficio Argea competente al C.F.V.A. che, provvederà all'emissione del parere forestale sugli interventi proposti, previa verifica della necessità di ulteriori pareri/autorizzazioni da altri enti interessati. Il parere forestale sarà dal C.F.V.A. inoltrato all'ufficio Argea competente.

14. CONTROLLI DI AMMISSIBILITA' ED ISTRUTTORIA DELLA SCHEDA PROGETTO PER DOMANDE FINANZIABILI

Ricevuta e protocollata la documentazione progettuale, ARGEA effettuerà i controlli di ammissibilità e

ALLEGATO N. 2
DETERMINAZIONE N. 6210/175 DEL 20.04.2020

l'istruttoria della scheda progetto sulle domande finanziabili, da concludersi entro 30 giorni dalla sua presentazione.

Durante tale fase si procederà alla verifica:

- a) della validità e della congruenza dei dati e delle dichiarazioni rese dal richiedente, al fine di accertare il rispetto dei criteri di ammissibilità. Le dichiarazioni che riguardano i requisiti di ammissibilità saranno verificate in sede istruttoria sul 100% delle domande. Nel caso vengano accertate dichiarazioni mendaci l'Ufficio procederà, oltre che all'archiviazione dell'istanza, anche all'avvio delle procedure previste dalla normativa vigente per tale fattispecie di irregolarità;
- b) della documentazione richiesta e pervenuta in termini di presenza, qualità e contenuto;
- c) dell'idoneità tecnica delle proposte progettuali.

L'ufficio istruttore, qualora fosse necessario richiedere modifiche, adeguamenti o integrazioni alla scheda progetto, può richiedere documentazione integrativa. In tal caso verrà data immediata comunicazione scritta al richiedente invitandolo a perfezionare la pratica ed assegnando un termine massimo di 10 giorni lavorativi per la presentazione della documentazione.

Nel caso di esito negativo delle verifiche di cui ai sopraelencati punti a), b), c), si avrà l'inammissibilità delle domande e la loro conseguente archiviazione.

I requisiti per l'accesso ai benefici e per la formazione della graduatoria devono essere posseduti dal richiedente e verificati alla data di rilascio della domanda sul portale SIAN. Il richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente tutte le variazioni riguardanti i dati riportati nella domanda e nella documentazione prodotta che dovessero intervenire successivamente alla sua presentazione. In ogni caso, per evitare alterazioni al principio di parità di condizioni tra i soggetti partecipanti al medesimo bando, le variazioni che riguardano dati rilevanti al fine della formazione della graduatoria non potranno comportare un aumento del punteggio. Inoltre, sulla base di ulteriori informazioni fornite dal richiedente, non si possono modificare in aumento le superfici richieste a premio.

15. ELENCO DEFINITIVO BENEFICIARI

A conclusione dell'istruttoria delle domande presentate, per ciascun intervento, ARGEA provvederà a pubblicare l'elenco delle domande, suddiviso in due sezioni:

- 1) domande ammissibili;
- 2) domande non ammissibili, con l'indicazione della motivazione. Per ciascun richiedente l'elenco indicherà:
 - identificativo della domanda;
 - CUA;
 - ragione sociale;
 - importo del sostegno richiesto e importo del sostegno concesso, per le domande ammissibili;

ALLEGATO N. 2
DETERMINAZIONE N. 6210/175 DEL 20.04.2020

- motivazione dell'esclusione, per le domande non ammissibili.

Nel provvedimento saranno indicati i termini e l'Autorità cui è possibile ricorrere.

Il provvedimento sarà integralmente pubblicato, dandone avviso sul BURAS a mezzo affissione all'apposito albo dell'ARGEA e sul sito web della Regione Sardegna (www.regione.sardegna.it).

Tale modalità di pubblicità assolve all'obbligo della comunicazione a tutti i soggetti richiedenti riguardo all'ammissione o all'eventuale esclusione dal finanziamento, nonché di avvio del procedimento di archiviazione per le domande eventualmente non ammissibili.

16. LIQUIDAZIONE DEL SOSTEGNO

Le domande di sostegno/pagamento che risultino ammissibili e finanziabili, possono entrare a far parte dell'elenco di liquidazione regionale che viene inviato ad AGEA, incaricata dell'erogazione dei contributi al beneficiario.

17. REVOCA PARZIALE O TOTALE DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO

La domanda di sostegno o una parte di essa può essere revocata per iscritto in qualsiasi momento ai sensi dell'articolo 3 del Reg. (UE) n. 809/2014. In caso di revoca parziale devono essere assicurati i requisiti minimi di accesso alla presente misura/azione.

Tuttavia, se l'autorità competente per i controlli ha già informato l'agricoltore che sono state riscontrate irregolarità nella domanda di sostegno richiesto o gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco, e se da tale controllo emergono irregolarità, non sono autorizzate revoche con riguardo alle parti della domanda di sostegno che presentano irregolarità.

17.1. Revoca parziale

La compilazione e la presentazione delle domande di revoca parziale è effettuata, per il tramite dei CAA, on-line utilizzando le funzionalità messe a disposizione da AGEA sul portale SIAN. La presentazione della domanda di revoca parziale coincide con la trasmissione telematica sul portale SIAN della domanda di revoca parziale ("rilascio" della domanda di revoca parziale sul portale SIAN).

Copia cartacea della domanda di revoca parziale trasmessa per via telematica, stampata dal portale SIAN, debitamente sottoscritta dal richiedente e completa della copia fotostatica del documento d'identità o di riconoscimento valido, deve essere presentata entro 10 giorni lavorativi dalla data di trasmissione della domanda per via telematica ("rilascio" sul portale SIAN) con una delle seguenti modalità:

- consegnata a mano presso il Servizio Territoriale ARGEA Sardegna competente per territorio;
- inviata tramite posta raccomandata con avviso di ricevimento ad ARGEA Sardegna, presso il Servizio Territoriale competente per territorio, riportando sulla busta la dicitura "Revoca parziale della domanda di sostegno richiesto per la Misura 15 SERVIZI SILVO-CLIMATICO-AMBIENTALI E SALVAGUARDIA DELLA FORESTA - SOTTOMISURA 15.1 Pagamento per impegni silvo-ambientali e impegni in materia di clima - Tipo di intervento 15.1.1

ALLEGATO N. 2
DETERMINAZIONE N. 6210/175 DEL 20.04.2020

“Pagamenti per impegni silvo-ambientali” – Annualità 2020”. In tal caso fa fede la data del timbro postale di spedizione.

Qualora pervengano più domande di revoca parziale, si considera valida l'ultima pervenuta.

La revoca parziale della domanda di sostegno comporta il recupero anch'esso parziale delle eventuali somme già erogate maggiorate degli interessi legali.

17.2. Revoca totale

La revoca totale della domanda di sostegno deve essere comunicata per iscritto all'ARGEA Sardegna, presso il Servizio Territoriale competente per territorio. La domanda di revoca, debitamente sottoscritta dal richiedente e completa della copia fotostatica del documento d'identità o di riconoscimento valido, deve essere presentata a mano o inviata tramite posta raccomandata con avviso di ricevimento al Servizio Territoriale di ARGEA Sardegna competente per territorio. Sulla busta deve essere riportata la dicitura “Revoca totale della domanda di sostegno per la Misura 15 SERVIZI SILVO-CLIMATICO-AMBIENTALI E SALVAGUARDIA DELLA FORESTA - SOTTOMISURA 15.1 - Pagamento per impegni silvo-ambientali e impegni in materia di clima - Tipo di intervento 15.1.1 “Pagamenti per impegni silvo-ambientali” – 2° bando Annualità 2020.”

La revoca totale della domanda di sostegno, comporta il recupero totale delle eventuali somme già erogate, maggiorate degli interessi legali.

18. CASI DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI

Sono riconosciute le cause di forza maggiore o circostanze eccezionali secondo quanto disposto dall'art. 2, par. 2 del Reg. (UE) n. 1306/2013. In tali casi non si esigerà il rimborso totale o parziale degli aiuti percepiti dal beneficiario.

I casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali devono essere notificati per iscritto dal beneficiario o dal suo rappresentante ad ARGEA Sardegna, presso il Servizio Territoriale competente per territorio, entro 10 giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui il beneficiario o il rappresentante stesso è in grado di provvedervi. A tale notifica deve essere allegata la documentazione giustificativa.

La notifica e la documentazione giustificativa può anche essere inviata tramite posta raccomandata con avviso di ricevimento ad ARGEA Sardegna, presso il Servizio Territoriale competente per territorio, riportando sulla busta la dicitura “Comunicazione di causa di forza maggiore/circostanza eccezionale - domanda per la Misura 15 SERVIZI SILVO-CLIMATICO-AMBIENTALI E SALVAGUARDIA DELLA FORESTA - SOTTOMISURA 15.1 Pagamento per impegni silvo-ambientali e impegni in materia di clima - Tipo di intervento 15.1.1 “Pagamenti per impegni silvo-ambientali” – 2° bando Annualità 2020. In tal caso fa fede la data del timbro postale di spedizione.

19. TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI

Ai sensi dell'articolo 47, par. 2 del Reg. (UE) n. 1305/2013, se nel corso del periodo dell'impegno, il beneficiario cede totalmente o parzialmente la sua azienda ad altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno per il restante periodo.

ALLEGATO N. 2
DETERMINAZIONE N. 6210/175 DEL 20.04.2020

Se il soggetto che acquisisce l'azienda, non subentra nell'impegno, il beneficiario è tenuto a rimborsare il sostegno ricevuto maggiorato degli interessi legali.

Il trasferimento totale o parziale degli impegni deve essere notificato per iscritto dal cedente ad ARGEA Sardegna, presso il Servizio Territoriale competente per territorio, entro 10 giorni di calendario dalla data di cessione totale o parziale dell'azienda.

La notifica e la documentazione giustificativa può anche essere inviata tramite posta raccomandata con avviso di ricevimento ad ARGEA Sardegna, presso il Servizio Territoriale competente per territorio, riportando sulla busta la dicitura "Comunicazione di trasferimento impegno – domanda di sostegno Misura 15 SERVIZI SILVO-CLIMATICO-AMBIENTALI E SALVAGUARDIA DELLA FORESTA -

SOTTOMISURA 15.1 Pagamento per impegni silvo-ambientali e impegni in materia di clima - Tipo di intervento 15.1.1 "Pagamenti per impegni silvo-ambientali" – 2° bando Annualità 2020". In tal caso fa fede la data del timbro postale di spedizione.

20. CONTROLLI

I controlli sono svolti conformemente al Regolamento (UE) n. 1306/2013 e al Reg.) delegato (UE della commissione 640/2014.

21. SANZIONI, RIDUZIONI ED ESCLUSIONI

In materia di sanzioni, riduzioni ed esclusioni si applica la pertinente normativa comunitaria, nazionale e regionale.

Per quanto attiene la normativa comunitaria si applicano in particolare i Regolamenti (UE) n. 640/2014 e 809/2014.

Per quanto attiene la normativa nazionale si applica in particolare il D.M. n. 497 del 17 gennaio 2019 concernente "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" che sarà sostituito, fatte salve eventuali modifiche e integrazioni, dal D.M. n. 2588 del 10 marzo 2020 in corso di emanazione. I beneficiari sono tenuti ad accettare quanto sarà indicato nel predetto D.M. in corso di emanazione.

Le disposizioni regionali di attuazione dell'articolo 24 (Procedure e adempimenti per lo sviluppo rurale) del predetto D.M. n. 2588 del 10.03.2020 in corso di emanazione, fatte salve eventuali modifiche e integrazioni dello stesso, saranno emanate con successivo Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale. I beneficiari sono tenuti ad accettare quanto sarà indicato in tale Decreto.

22. ITER PROCEDURALE

ARGEA Sardegna sotto la diretta sorveglianza dell'Autorità di Gestione e sulla base delle direttive da questa impartite, anche attraverso le competenti Direzioni di Servizio dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, svolgerà le attività di presa in carico, selezione, controllo amministrativo ed

ALLEGATO N. 2
DETERMINAZIONE N. 6210/175 DEL 20.04.2020

istruttoria delle domande presentate e di ricezione della copia cartacea delle stesse e di tutti gli altri documenti previsti.

23. INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 numero 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali - i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale tali dichiarazioni vengono rese. I dati, per le finalità delle presenti disposizioni devono essere forniti obbligatoriamente. Nel caso di rifiuto di fornire i dati l'interessato è escluso dal sostegno. L'interessato ha diritto di accesso ai dati personali e a ottenere le informazioni previste ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs n. 196/2003.

I diversi soggetti che a vario titolo hanno accesso a tali dati possono utilizzare gli stessi esclusivamente per i compiti istituzionali di propria competenza e nei limiti stabiliti da AGEA.

24. RICORSI

Avverso le comunicazioni dell'esito istruttorio e/o dei controlli, gli interessati possono presentare:

- in via amministrativa, ricorso gerarchico all'organo gerarchicamente superiore a quello che ha emanato il provvedimento entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione o notizia certa del provvedimento;
- in via giurisdizionale, ricorso al T.A.R. competente entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione o notizia certa del provvedimento;
- in alternativa ai giudizi ordinari, ogni controversia riguardante la domanda di pagamento può essere devoluta al giudizio arbitrale o alla procedura conciliativa in conformità alle determinazioni del Decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali del 20.12.2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27.02.2007 e successive modificazioni ed integrazioni. Per avvalersi di detta procedura nella risoluzione delle controversie riguardanti la domanda di pagamento, il richiedente deve sottoscrivere la clausola compromissoria secondo le istruzioni impartite da AGEA.

La presentazione del ricorso gerarchico interrompe i termini per la presentazione del ricorso giurisdizionale.

L'esame del ricorso gerarchico deve concludersi entro 90 giorni dalla presentazione dello stesso. Trascorso tale termine senza che l'autorità adita al ricorso abbia comunicato e notificato la decisione il ricorso si intende respinto. In tal caso, avverso il provvedimento originariamente impugnato ed avverso il silenzio rigetto, o avverso il rigetto espresso nel caso in cui l'amministrazione si pronunzi espressamente negativamente, è possibile proporre ricorso in sede giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa ricorso amministrativo al Presidente della Repubblica (ricorso straordinario al Capo dello Stato) entro 120 giorni dalla comunicazione (o piena conoscenza) dell'atto impugnato.

Per quanto non specificato nelle presenti Disposizioni si fa riferimento alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

ALLEGATO N. 2
DETERMINAZIONE N. 6210/175 DEL 20.04.2020

25. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

- Regolamento (UE) n. 1303/2013, articolo 65 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo;
- Regolamento (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Regolamento (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune;
- Regolamento (UE) n. 1307/2013 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013;
- Regolamento (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli;
- Regolamento (UE) n. 1310/2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Regolamento Delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento;
- Regolamento (UE) n. 640/2014 recante integrazioni al regolamento (UE) n. 1306/2013;
- Regolamento (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- Regolamento (UE) n. 808/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n.1305/2013;
- Regolamento (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n.1306/2013;
- Regolamento (UE) n. 834/2014 che stabilisce norme per l'applicazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione della politica agricola comune;
- Regolamento (UE) n. 908/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n.1306/2013 per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
- Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- Regolamento di Esecuzione (UE) 2020/501 della Commissione del 6 aprile 2020 recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda il termine ultimo per la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento, il termine ultimo per la comunicazione di modifiche alla domanda unica o alla domanda di pagamento e il termine ultimo per le domande di assegnazione di diritti all'aiuto o di aumento del valore di diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base per l'anno 2020;
- la proposta di Regolamento della Commissione europea COM(2021)392 final che, all'art. 41 – Disposizioni transitorie -, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati intesi a tutelare i diritti acquisiti ai sensi del Regolamento (UE) n.1305/2013 nella futura PAC post 2020;
- Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01) e ss.mm. e ii.;
- Decisione di esecuzione C(2014) 8021 del 29.10.2014 con la quale viene adottato l'Accordo di Partenariato 2014/2020 dell'Italia;
- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali protocollo n. 6513 del 18



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali

UNIONE EUROPEA



Repubblica Italiana



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

SERVIZIO ATTUAZIONE MISURE AGROAMBIENTALI E SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITA'

ALLEGATO N. 2

DETERMINAZIONE N. 6210/175 DEL 20.04.2020

novembre 2014, recante "Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013";

- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali protocollo n. 162 del 12/01/2015, recante "Decreto relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020";
- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n.1867 del 18 gennaio 2018 recante "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale";
- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1420 del 26 febbraio 2015, recante "Disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale 18 novembre 2014 di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013";
- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali protocollo n. 1922 del 20 marzo 2015, recante "Ulteriori disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020";
- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali protocollo DIPEISR 1566 del 12 maggio 2015, recante "Ulteriori disposizioni relative alla gestione della PAC 2014-2020";
- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali protocollo n. 5604 del 2 ottobre 2017 recante "Modifica dei decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 18 novembre 2014 e del 26 febbraio 2015 relativi alle disposizioni nazionali di applicazione del Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013";
- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 497 del 17 gennaio 2019, recante "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale";
- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo n. 2588 del 10 marzo 2020 recante "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" in corso di emanazione;
- Circolare ACIU.2014.91 del 21 febbraio 2014 – Obbligo di comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata per i produttori agricoli;
- Istruzioni operative di AGEA n. 32 protocollo ORPUM n. 56374 del 6 luglio 2017 recante "Riforma della politica agricola comune. Comunicazioni relative a Forza maggiore e circostanze eccezionali o cessione di aziende - Reg. (UE) n. 1306/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013";
- DGR n. 20/14 del 12 aprile 2016 Recepimento del DM n. 3536 del 8 febbraio 2016 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale";
- Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sardegna 2014/2020, approvato con Decisione di esecuzione della Commissione C(2015) 5893 del 19.08.2015 (di seguito PSR 2014/2020) e modificato con Decisione C(2016) 8506 dell'8 dicembre 2016, con Decisione C(2017)7434 del 31 ottobre 2017; con Decisione C(2018)6014 del 12 settembre 2018 e con Decisione C(2020)354 final del 20 gennaio 2020;
- Deliberazione della Giunta regionale n. 51/7 del 20 ottobre 2015, concernente il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, "Preso d'atto della Decisione di approvazione da parte della Commissione Europea e composizione del Comitato di Sorveglianza";

19



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali

UNIONE EUROPEA



Repubblica Italiana



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

SERVIZIO ATTUAZIONE MISURE AGROAMBIENTALI E SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITA'

ALLEGATO N. 2

DETERMINAZIONE N. 6210/175 DEL 20.04.2020

- Deliberazione della Giunta regionale n. 23/7 del 20 aprile 2016 concernente "Programma di sviluppo rurale 2014-2020. Indirizzi attuativi";
- Deliberazione della Giunta regionale n. 26/34 del 30 maggio 2017 concernente "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale. Direttive regionali di attuazione, applicabili dal 1° gennaio 2017";
- Direttiva comunitaria 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
- Quadro Nazionale delle misure Forestali nello Sviluppo Rurale (FEARS) 2014 – 2020 approvato in Conferenza Stato Regione il 27/11/2014;
- Legge n. 689/81, modifiche al sistema penale;
- Legge n. 898/86 – Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo e ss.mm.ii (legge n. 300/2000);
- Legge n. 241/90 – Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e Legge Regionale n. 40/90 concernente "Norme sui rapporti fra i cittadini e l'Amministrazione della Regione Sardegna nello svolgimento dell'attività amministrativa";
- D.P.R. 1 Dicembre 1999, n. 503 – Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;
- Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99 - Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ed e), della legge 7 marzo 2003, n. 38;
- Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agropastorale n. 3066/DecA/81 del 21.12.2007 recante "Anagrafe regionale delle aziende agricole. Modalità di avviamento e gestione";
- R.D.L. n. 3267 del 30 dicembre 1923 - Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani;
- R.D.L. n. 1126 del 16 maggio 1926 - Approvazione del regolamento per l'applicazione del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani;
- Legge n. 353 del 21 novembre 2000 - Legge-quadro in materia di incendi boschivi. G.U. 30 novembre 2000, n. 280;
- Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" art. 149 lett. c) - Interventi non soggetti ad autorizzazione;
- Decreto del Ministero dell'Ambiente del 16 giugno 2005 - Linee guida di programmazione forestale;
- D.M. 21 gennaio 2010 - Criteri minimi concernenti le buone pratiche forestali ai fini dell'applicazione della misura pagamenti silvo-ambientali;
- Decreto Legislativo 3 aprile 2018 n. 34 - Testo unico in materia di foreste e filiere forestali -;
- L.R. 9 febbraio 1994 n. 4 "Disciplina e provvidenze a favore della sughericoltura e modifiche alla legge regionale 9 giugno 1989 n. 37, concernente «Disciplina e provvidenze a favore della sughericoltura e dell'industria sughericola»" BURAS 18 febbraio 1994, n. 6;
- Decreto dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente del 23 agosto 2006 n. 24/CFVA "Prescrizioni di

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE
SERVIZIO ATTUAZIONE MISURE AGROAMBIENTALI E SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITA'

ALLEGATO N. 2
DETERMINAZIONE N. 6210/175 DEL 20.04.2020

massima e di polizia forestale per i boschi e terreni sottoposti a vincolo idrogeologico" (PMPF regionali);

- Determinazione n. 4786 del 29.11.2019, del Comandante del C.F.V.A., recante : "Adozione, per la pubblicazione presso i Comuni e la ricezione dei reclami, della proposta di revisione delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale ai sensi dell'art. 20 del R.D. 16.05.1926 n. 1126.";
- L.R. 27 aprile 2016, n. 8 "Legge forestale della Sardegna" e ss.mm.ii.;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 3/21 del 24.01.2006 "Proposta di Piano Forestale Ambientale Regionale (PFAR), ai sensi del D.Lgs. 227/2001, art. 3, comma 1";
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 53/9 del 27.12.2007 "Procedura per l'approvazione finale del Piano Forestale Ambientale Regionale redatto ai sensi del D.Lgs. 227/2001";
- Delibera del Comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale della Sardegna n. 1 del 14.02.2008 "Adozione definitiva del Piano Forestale Ambientale Regionale ai sensi dell'art. 9, comma 4 della L.R. n. 19/2006";
- L.R. 25 novembre 2004 n. 8 "Norme urgenti di provvisoria salvaguardia per la pianificazione paesaggistica e la tutela del territorio regionale.";
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/7 del 5 settembre 2006 "L.R. n. 8 del 25.11.2004, articolo 1, comma 1. Approvazione del Piano Paesaggistico - Primo ambito omogeneo." NTA art. 12;
- Legge Regionale n. 40/90 concernente Norme sui rapporti fra i cittadini e l'Amministrazione della Regione Sardegna nello svolgimento dell'attività amministrativa e ss.mm.ii.;
- la DGR n. 23/7 del 20 aprile 2016 concernente "Programma di sviluppo rurale 2014-2020. Indirizzi attuativi" la quale, nell'ambito della Programmazione Unitaria, autorizza l'Assessore all'Agricoltura ad adottare specifici atti di programmazione e indirizzo operativo per l'attuazione del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 e per il conseguimento degli obiettivi di performance al 2018;
- Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 2055/DecA/38 del 3.09.2019 recante "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n.1306/2013. Decreto Assessoriale n.1474/DecA/30 del 31 maggio 2018. Aggiornamento direttive regionali in attuazione del Decreto Ministeriale n. 497 del 17/01/2019."
- Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 1286/DecA/14 del 09.04.2020 recante "Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 - Direttive per l'attuazione della Misura 10 "Pagamenti agro-climatico-ambientali", Tipo di intervento 10.1.1 Difesa del suolo e 10.1.2 Produzione integrata, della Misura 11 "Agricoltura biologica", della Misura 14 "Benessere degli animali", della Misura 15 "Servizi silvo-climatico ambientali e salvaguardia della foresta", sottomisura 15.1 - Annualità 2020.";
- Determinazione dell'Autorità di Gestione n. 10409-351 del 12 luglio 2016 recante "PSR 2014/2020 – Documento di indirizzo sulle procedure per l'attuazione delle misure del PSR.";
- Determinazione del Direttore Generale dell'Assessorato dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale, Autorità di Gestione del PSR 2014/2020, n. 5719/145, del 21.04.2016, con la quale Argea Sardegna viene delegata ad espletare le attività di ricezione, istruttoria e controllo delle domande di sostegno delle Misure a superficie e animale (M 10 - M 11 - M 13 - M14 - M15);
- Determinazione del Direttore Generale dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale/Autorità di Gestione del PSR 2014-2020 n. 22980/843, del 18.12.2017, recante: "Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Sardegna – Direttive per l'attuazione della Sottomisura 15.1.1 "Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta" ai sensi del Regolamento (UE) n. 702/2014."



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali

UNIONE EUROPEA



Repubblica Italiana



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

SERVIZIO ATTUAZIONE MISURE AGROAMBIENTALI E SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITA'

ALLEGATO N. 2

DETERMINAZIONE N. 6210/175 DEL 20.04.2020

- Istruzioni operative di AGEA n. 15, prot. ORPUM 20072 del 10/03/2020, recante "Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 – Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle domande di pagamento – Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2020";
- Nota di AGEA AREA COORDINAMENTO protocollo n. 0024085 del 31/03/2020 con oggetto "SITUAZIONE ECCEZIONALI PER LOSTATO DI EMERGENZA A SEGUITO DELLA PANDEMIA DERIVANTE DAL VIRUS COVID-19. ATTIVITA' CONCERNENTI LA CAMPAGNA 2020";
- Istruzioni operative di AGEA n. 23, prot. ORPUM 25841 del 09/04/2020, recante "Emergenza sanitaria COVID-19 – Disposizioni per l'anno 2020";